

DECRETO 31/15
REG. ORTOLOGICHE

C.P. 10/14

CRON. 3466/15
REP. 16142/15

IL TRIBUNALE DI ROMA – Sez. FALLIMENTARE

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, con la presenza dei magistrati:

dott. Giovanna Russo

Presidente

dott. Marco Vannucci

Giudice

dott. Fabio De Palo

Giudice rel.

ha emesso il seguente

DECRETO

nel procedimento civile iscritto al n. 36856/2015 r.g., promosso da
la S.E.L.I. – SOCIETA' ESECUZIONE LAVORI IDRAULICI s.p.a.

RICORRENTE

rappresentata e difesa dagli avv.ti

nei confronti di

COMMISSARIO GIUDIZIALE, avv.

NON COSTITUITO

dei creditori dissenzienti

IL CASO .it

OPPONENTI

rappresentati e difesi dagli avv.ti Giuseppe Di Nardo ed Emanuela Di Cristofaro

e

del creditore dissenziente HTR AMBIENTE s.r.l.

OPPONENTE

rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Tomassini

e

di tutti gli altri creditori dissenzienti meglio specificati nell'allegato 7 del fascicolo di
parte ricorrente

NON COSTITUITI

Oggetto: Omologazione concordato preventivo

Conclusioni: come da verbali in atti

1. La proposta concordataria

La proposta della società ricorrente – come in ultimo modificata e sottoposta al voto dei creditori – prevede un'offerta di pagamento così articolata:

A) pagamento integrale dei crediti in prededuzione, compresi gli oneri di procedura;

B) pagamento dei crediti erariali e previdenziali secondo la misura prevista nella proposta di transazione fiscale ex art. 182 ter l. fall.;

C) pagamento integrale degli altri crediti prelatizi, eccettuati i creditori ipotecari ed i creditori per iva di rivalsa i quali riceveranno un pagamento nei limiti di valore di realizzo dei beni destinati alla vendita (come attestato dalla perizia ex art. 160, secondo comma, l. fall.);

D) pagamento falciato dei creditori chirografari in misura differenziata in ragione della suddivisione degli stessi in 3 classi e quindi:

- soddisfazione dei creditori di Classe 1 nella percentuale del 5,08% rispetto al valore nominale del credito (classe comprendente tutti i creditori chirografari diversi dalle società controllate o collegate e dal socio creditore Imi Fondi Chiusi SGR, ivi inclusi i prelatizi per la parte degradata ed i contraenti *in bonis* per gli indennizzi loro spettanti in seguito agli scioglimenti contrattuali autorizzati ex art. 169 bis l. fall. con il decreto di ammissione del 9.10.2014);

- soddisfazione dei creditori di Classe 2 nella percentuale del 1% rispetto al valore nominale del credito (classe comprendente i creditori chirografari infragruppo);

- soddisfazione dell'unico creditore di Classe 3 (il socio IMI Fondi Chiusi SGR) mediante integrale conversione del credito in capitale di rischio della società.

La società proponente ha definitivamente chiarito – con l'integrazione del 17.9.2014 – che le percentuali di soddisfazione come sopra rispettivamente previste costituiscono per la stessa *un obbligo di pagamento espressamente assunto nei confronti dei creditori.*

La relativa tempistica risulta così articolata:

1) pagamento dei crediti prededucibili alle scadenze;

2) pagamento dei crediti erariali e previdenziali secondo le scadenze di cui alla proposta di transazione fiscale ex art. 182 ter l. fall.;

3) pagamento dei creditori prelatizi entro un anno dall'omologazione del concordato – come consentito dall'art. 186 bis, secondo comma, l. fall. – ad eccezione dei creditori ipotecari “che verranno pagati immediatamente dopo la liquidazione dei relativi immobili e comunque ed in ogni caso entro 36 mesi dall'omologa e prima che si avvii il pagamento dei creditori chirografari”;

4) pagamento dei crediti chirografari – ivi compresi i prelatizi degradati – entro 36 mesi dall'omologa (con rateizzazioni trimestrale) ed in ogni caso successivamente all'integrale soddisfazione dei creditori ipotecari.

5) soddisfazione del credito facente capo al socio IMI Fondi Chiusi SGR in forza dell'aumento di capitale deliberato all'assemblea del 25.6.2014 (avendo tale socio già dichiarato la propria disponibilità a sottoscrivere per intero tale aumento mediante integrale conversione in capitale del suo credito nei confronti della società).

Le assai complesse modalità adempitive – nell'ambito generale di una prospettata prosecuzione dell'attività d'impresa da parte della stessa debitrice, nonché di altre società da lei totalmente partecipate, e con la contestuale liquidazione di alcuni beni ritenuti non più funzionali a tale esercizio – sono analiticamente descritte nell'articolato piano concordatario in atti (contenente le specifiche indicazioni imposte dall'art. 186 bis l. fall. e conformemente attestato).

Sembra sufficiente – sotto tale profilo – un rinvio a quanto già sintetizzato *in parte qua* nel decreto interlocutorio del Giudice delegato in data 24/25.7.2014 nonché – a seguito delle sopraggiunte modifiche – nella relazione ex art. 172 l. fall. del Commissario Giudiziale e nel suo parere reso in questa sede.

2. Il giudizio di omologa

Il Commissario Giudiziale ha reso informativa in 21.4.2015 da cui è emerso che:

- la proposta (come sopra precisata) è stata ampiamente approvata dai creditori rappresentanti la maggioranza dei crediti ammessi al voto;

- tale maggioranza è stata anche raggiunta nel maggior numero delle classi.

Il conseguente decreto ex art. 180 l. fall – emesso in data 21/23.4.2015 – è stato ritualmente notificato a cura della società debitrice a tutti i creditori dissenzienti ed al Commissario Giudiziale.

Quest'ultimo – senza costituirsi – ha depositato parere favorevole all'omologa del concordato.

Hanno proposto opposizione all'omologa i soli creditori meglio specificati in epigrafe.

Tutti gli altri creditori dissenzienti hanno invece omissso di costituirsi.

Tanto premesso, deve rilevarsi quanto segue.

Le suddette opposizioni devono essere senz'altro rigettate a prescindere da qualunque valutazione di merito in quanto entrambe sollevano esclusivamente una questione di *convenienza della proposta* – rispetto all'alternativa liquidatoria fallimentare – in assenza però dei presupposti legittimanti previsti a tal fine dall'art. 180, quarto comma, l. fall. (contestazione proveniente da un creditore appartenente ad una *classe dissenziente* ovvero da creditori dissenzienti *che rappresentano almeno il 20 per cento dei crediti ammessi al voto*).

Si ritiene di escludere – nonostante il rigetto – una statuizione sulle spese processuali a carico dei soccombenti in ragione della quasi inesistente attività difensiva sostenuta dalla società debitrice in diretta ed esclusiva conseguenza di tali opposizioni (cfr. verbale del 17.6.2015).

Riscontrate le condizioni di ammissibilità della proposta – già ampiamente valutate nel precedente decreto del 9.10.2014 – deve conseguentemente procedersi all'omologa del concordato.

3. *La nomina del liquidatore giudiziale*

Resta da valutare il delicato profilo – rimasto aperto – afferente alla nomina del liquidatore giudiziale.

La società ricorrente ritiene nella fattispecie superflua tale nomina – che a suo dire contrasterebbe con la disciplina legale prevista per il concordato con continuità

aziendale – e non ha conseguentemente appostato fra le spese di procedura alcun importo destinato al compenso di quell'organo giudiziale.

Questo Tribunale – in diversa composizione collegiale – ha già recentemente affrontato la questione in analogia ipotesi di piano concordatario *misto* (fondato cioè sulla prosecuzione dell'attività d'impresa – e dunque in continuità aziendale – ma con la contemporanea previsione di una vendita a terzi di alcuni beni non più funzionali a tale esercizio, secondo l'opzione oggi espressamente consentita dall'art. 186 *bis* l. fall.).

In quel precedente (decreto di omologa del 20/22.4.2015 emesso nel giudizio 18265/2015 r. g.) è giunto a ritenere comunque necessaria anche in simile ipotesi la nomina del liquidatore giudiziale sulla base delle seguenti considerazioni principali:

- in tutti i casi nei quali il piano concordatario poggi sull'offerta ai creditori anche solo di una parte del patrimonio, attraverso una successiva alienazione a soggetti indeterminati, *la sua qualificazione (o riqualificazione, comunque di competenza del Tribunale) non può che essere in termini di concordato con cessione ai creditori, ossia di messa a disposizione di uno o più beni in favore dei creditori perché venga liquidato con procedura necessariamente competitiva;*
- tale qualificazione può essere esclusa solo ricorrendo allo schema del cd. concordato *chiuso* (strumento di alienazione dei beni parimenti ammissibile e caratterizzato però dalla *predeterminazione in sede di proposta sia dell'acquirente sia del prezzo di vendita*);
- la *cessio bonorum* non comporta alcun trasferimento immediato della proprietà dei beni in favore dei creditori e attribuisce soltanto all'organo liquidatorio della procedura la legittimazione a disporre (secondo lo schema del mandato irrevocabile, perché conferito anche nell'interesse dei terzi);
- le diverse discipline previste per il concordato in continuità aziendale (art. 186 *bis* l. fall.) e per il concordato con cessione dei beni (art. 182 l. fall.) *sono fra loro compatibili* – pur assolvendo a differenti funzioni sul piano economico-sociale – “ben potendo coesistere, accanto alla società proponente il concordato che continua a

condurre l'azienda, la figura di un liquidatore designato dal tribunale con il compito – ben definito e circoscritto – di procedere alla vendita dei beni il cui controvalore è stato messo a disposizione dei creditori, *senza assumere in alcun modo anche l'onere della gestione dell'impresa, rimessa in ogni suo profilo ai soggetti titolari secondo le regole comuni*” (in termini, decreto cit.).

Si tratta di osservazioni – del tutto pertinenti – che conservano la loro piena valenza nell'odierna fattispecie e portano dunque a ritenere necessaria a maggior ragione anche in questa sede la nomina del liquidatore giudiziale (ove si consideri che i beni qui da liquidare rappresentano, percentualmente, una parte molto consistente dell'attivo destinato ai creditori).

Le principali obiezioni della società debitrice – pur apprezzabilmente motivate nella memoria depositata il 13.7.2015 – non sembrano persuasive. Infatti:

- l'obbligo di pagamento anche espressamente assunto dalla società nei confronti dei creditori – secondo le percentuali sopra specificate – non priva affatto questi ultimi dell'interesse ad una piena “ottimizzazione” della fase liquidatoria per conseguire l'adempimento della proposta concordataria nei termini assentiti (proposta ritenuta evidentemente di maggior convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria fallimentare), dovendosi dunque escludere che tale interesse possa restare tutelato solo *a posteriori*, nella fase eventualmente “patologica”, attraverso lo strumento giudiziale della risoluzione ex art. 186 l. fall. e del conseguente fallimento;
- l'interesse in tal senso del creditore ipotecario sembra poi particolarmente “qualificato” ove solo si consideri che la massima valorizzazione in fase liquidatoria dei beni immobili oggetto della garanzia comporterà per costui una minor degradazione in chirografo del suo credito residuo (nell'evidente considerazione che la stima operata ai sensi dell'art. 160, secondo comma, l. fall. rileva ai soli fini del voto ma non pregiudica certo l'ipotecario in caso di eventuale maggior ricavato dalla vendita del bene);
- la pretesa collocazione delle vendite nell'ottica esclusiva dell'autonomia privata facente capo alla società debitrice potrebbe inoltre sollevare gravi problemi di

compatibilità – relativamente ai beni ipotecati – con il meccanismo della purgazione giudiziale ex art. 108, secondo comma, I. fall. (norma espressamente *richiamata dall'art. 182 ma non anche dall'art. 186 bis I. fall.*), tanto più ove si consideri che la società ha omesso di indicare *procedure specifiche di gara* finalizzate alla miglior liquidazione dei beni in oggetto;

- la riserva contenuta nell'art. 182 (“Se il concordato consiste nella cessione dei beni e non dispone diversamente, il Tribunale nomina nel decreto di omologazione uno o più liquidatori...”) non può essere interpretata nel senso di permettere addirittura alla società debitrice di vendere direttamente il bene senza alcuna nomina del liquidatore, ma ha il più ristretto significato di consentire la nomina del soggetto indicato dalla medesima società (cfr. Cass. 15.7.2011, n. 15699, ove ben si chiarisce come “la nomina del liquidatore sia comunque necessaria ai sensi dell'art. 182 e che detta nomina, se non effettuata con la proposta di concordato, spetta al tribunale con il decreto di omologazione.”);

- la nomina del liquidatore – a fronte di una proposta concordataria che non la prevedeva ed è stata oramai approvata dai creditori attraverso il voto – non sembra infine comportare un'inammissibile interferenza sull' “accordo” così raggiunto e rappresenta piuttosto l'esplicazione di un potere giudiziale conformativo esercitabile d'ufficio in ordine a profili meramente procedurali *attinenti alla fase esecutiva* del concordato e *non derogabili* dalle parti coinvolte.

Quanto alla scelta, si ritiene di dover assentire la designazione operata (in subordine) dalla stessa debitrice nella persona – in possesso dei requisiti ex art. 28 I. fall. – considerando la notevole esperienza maturata da tale professionista presso questo Ufficio per altri incarichi di analoga complessità ed in ragione anche del contestuale accordo raggiunto con la società per un compenso forfetario assai inferiore ai minimi tariffari di cui al d. m. 25.1.2012, n. 30 (euro 100.000,00, oltre spese vive ed accessori di legge).

La società ha inoltre precisato che tale pur ridotto compenso – non originariamente previsto fra gli oneri di procedura – potrà trovare copertura nell'ambito del maggior

“fondo generico privilegiati” appostato nel piano (o comunque, in alternativa, mediante eventuali risorse esterne da reperire a cura della stessa società).

Resta infine da chiarire che la liquidazione giudiziale dovrà esclusivamente riguardare i soli beni non più funzionali all’esercizio dell’impresa specificamente indicati nel piano concordatario (immobili e terreni; TBM e relativi componenti; beni facenti parte del magazzino materie prime), mentre sarà rimessa alla stessa società la riscossione dei crediti attinenti alla prosecuzione dell’attività aziendale.

Le specifiche modalità della liquidazione e le funzioni di sorveglianza da parte del commissario giudiziale ex art. 185 l. fall. vengono – per esigenze di sintesi – direttamente specificate nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, come sopra composto:

rigetta le opposizioni proposte dai creditori dissenzienti in epigrafe meglio identificati;

omologa il concordato preventivo proposto da S.E.L.I. – SOCIETA’ ESECUZIONE LAVORI IDRAULICI s.p.a.;

nomina liquidatore giudiziale dei beni ceduti la

riserva al giudice delegato la nomina del comitato dei creditori;

dispone che la società debitrice sia tenuta ad informare il commissario giudiziale – mediante relazioni scritte a cadenza semestrale – sul preventivato incasso dei crediti, sui flussi di cassa e sugli utili derivanti dalla propria residua attività d’impresa nonché sull’afflusso delle risorse liquide esterne previste a vario titolo nel piano concordatario e destinate al pagamento dei creditori; il commissario giudiziale ne verificherà la corrispondenza alle previsioni e tempistiche previste nel piano, riferendone al comitato dei creditori ed al liquidatore giudiziale;

stabilisce inoltre le seguenti modalità di liquidazione e sorveglianza sull’adempimento:

1. Il liquidatore procederà tempestivamente al deposito in cancelleria dell’elenco dei creditori, con indicazione delle eventuali cause di prelazione.

2. Il liquidatore presenterà entro sessanta giorni dall'accettazione della nomina un programma di liquidazione – afferente ai soli beni specificati in motivazione – depositandolo in cancelleria. Il programma sarà sottoposto al parere del commissario giudiziale ed all'approvazione del comitato dei creditori. Nel corso della liquidazione, ove necessario, potranno essere presentate modifiche o integrazioni al programma, da sottoporre anch'esse al parere del commissario giudiziale ed all'approvazione del comitato dei creditori.
3. Il commissario giudiziale, nel suo parere, verificherà che il programma sia conforme al decreto di omologa e rispondente agli interessi dei creditori; riferirà inoltre al Giudice delegato ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio per questi ultimi.
4. Il liquidatore porrà in essere tutte le operazioni liquidatorie previste nel programma nei tempi indicati – informando con relazione semestrale sul relativo andamento il commissario giudiziale, il comitato dei creditori ed il giudice delegato – registrando ogni operazione contabile in un apposito libro giornale previamente vidimato dal giudice delegato.
5. Si applicheranno gli articoli da 105 a 108-ter l. fall. in quanto compatibili.
6. Eventuali azioni e difese in giudizio del liquidatore – tramite legali da lui designati – dovranno essere previamente sottoposte al parere del commissario giudiziale e ad autorizzazione del comitato dei creditori.
7. Eventuali transazioni – proposte dal liquidatore – dovranno essere anch'esse sottoposte al parere preventivo del commissario giudiziale ed autorizzate dal comitato dei creditori.
8. Il liquidatore chiederà il parere del commissario giudiziale e l'autorizzazione del comitato dei creditori per la eventuale nomina di tecnici o coadiutori.
9. Il commissario giudiziale sorveglierà lo svolgimento della liquidazione e terrà informato il comitato dei creditori e il giudice delegato di eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio ai creditori, ivi compresi ingiustificati ritardi nelle operazioni di liquidazione.

10. Il commissario giudiziale, in caso di rilevanti inadempimenti, informerà i creditori ai fini dell'eventuale iniziativa loro riservata ai sensi dell'art. 186 L. F..

11. Le somme ricavate dalla liquidazione saranno depositate su un conto corrente bancario intestato alla procedura, con prelievo vincolato all'autorizzazione del giudice delegato.

12. Il liquidatore dovrà provvedere alla ripartizione delle somme realizzate, unitamente a quelle messe a disposizione dalla società in quanto provenienti da attività diverse dalla liquidazione dei beni, sulla base di piani di riparto predisposti secondo le tempistiche di pagamento previste nella proposta concordataria, in ragione della collocazione e del grado dei crediti, da sottoporre al preventivo parere del commissario giudiziale nonché del comitato dei creditori e da trasmettere (unitamente ai pareri) al giudice delegato.

13. Completate le operazioni di liquidazione, prima dell'ultimo riparto, il liquidatore presenterà il conto finale della gestione a norma degli artt. 38 e 116 l. fall..

MANDA

alla cancelleria di provvedere alla comunicazione del presente decreto alla società debitrice, al commissario giudiziale, al liquidatore nominato ed al pubblico ministero, nonché alla pubblicazione di esso nelle forme prescritte dall'art. 17 l. fall.;

MANDA

al commissario giudiziale di dare notizia del presente decreto a tutti i creditori.

Roma, 24.7.2015.

Il presidente



Il giudice estensore



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma li 31 LUG 2015



IL FUNZIONARIO
Maria Rita Caprianti

